SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2003, n. **45.**

Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nonché di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche

1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al dieci per cento del debito maturato, per capitale ed interessi, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno 2003.

3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate è posticipato e la prima è dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma.

4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e di quote di prelievo di un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.

5. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

6. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: «Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003.».

8. Per una più attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d-bis)* sono inserite le seguenti: «*d-ter)* partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quater)* individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; *d-quinquies)* accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.».

9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del Presidente dell'UNIRE.

10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo conseguente.

11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5-*bis*. Non costituiscono lotterie rientranti nel comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.». Il primo provvedimento conseguente è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui, a decorrere dal 1º gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12, lettera *b)*, del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0064

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2003, n. **46.**

Regolamento di modifica del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il successivo articolo 40, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;

Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, a seguito del crescente utilizzo del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, occorre consentire ai centri di assistenza fiscale di fruire di un più ampio margine di operatività;

Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di razionalizzare e ottimizzare le scadenze relative agli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale, di apportare talune modificazioni al citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2691/UCL del 18 febbraio 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole «mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) nell'articolo 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole «20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 32 e 40 del decreto legislativo n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 32 *(Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale).* — 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti».

«Art. 40 *(Disposizioni di attuazione).* — 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 *(Regolamenti)*, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamenta l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti (in *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1° giugno 1999).

— La legge n. 212/2000 reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000).

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1999, n. 135, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«1. I possessori dei redditi indicati al comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto

legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, del predetto decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2001, n. 346 (Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2001, n. 215, e come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti).* — 1. I CAF-dipendenti, nell'àmbito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:

a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;

b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

03G0062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.

Definizione, per l'anno 2003, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 dell'art. 8;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante «Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile», ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.

2. Per l'anno 2003, il programma di verifiche fissa i criteri per l'effettuazione della attività ispettiva, periodica e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

Art. 2.

Ispezioni a campione

1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore.

2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attività ispettiva «a campione» sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente. La sussistenza di due o più dei criteri sotto indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:

a) equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;

b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti con più di cinquanta o con meno di dieci obiettori;

c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;

d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);

e) tipologia di attività istituzionalmente svolta dall'ente;

f) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.

Art. 3.

Ispezioni periodiche

1. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento e le duecento unità.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attività ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.

Art. 4.

Calendario delle verifiche e modalità procedurali dell'attività ispettiva

1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e con apposita circolare stabilisce le modalità procedurali dell'attività ispettiva concernente il servizio civile svolto sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 5.

Svolgimento dell'attività ispettiva

1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonché, a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d'intesa.

Roma, 7 febbraio 2003

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

03A03856

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 3268).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Molise è nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 11.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo Commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni, altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione, complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 11, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione del redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certi-

ficazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

7. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti a tasso agevolato, fino ad un massimo di € 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di € 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto, nonché l'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del Commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il Commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettera A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purché le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del Commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

9. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire un fondo di garanzia in relazione ad operazioni ed anticipazioni finanziarie ottenute dai predetti titolari per fronteggiare le esigenze di riparazione e ricostruzione dei beni danneggiati e distrutti.

10. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

12. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

13. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordi-

nanza, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. Gli stessi benefici sono altresì concessi ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003 in tale ultima ipotesi, l'indennità è pari all'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi meteorici, di cui in premessa è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

5. Il trattamento di integrazione salariale, nonché le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data degli eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.

7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonché della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra loro, né con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del Commissario delegato.

Art. 7.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.

2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. I sindaci dei predetti comuni, possono richiedere, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6.

5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente provvedimento possono essere altresì, concessi, su richiesta, fino alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di settantadue ore lavorative mensili.

Art. 8.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze, della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Molise - Commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di dieci unità, nonché a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 11. Il Commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unità, nonché di personale militare nel limite di quattro unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

2. Il Commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 9.

1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 10.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 11.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17,

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis*;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 12.

1. Per le finalità del presente provvedimento potranno essere utilizzate le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15.

2. Il presidente della regione Molise - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 13.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scosta-

menti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a 5 (cinque) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Il presidente del Comitato di cui al comma 2 può essere individuato tra i dirigenti a disposizione del RUD con provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile, che ne stabilirà il relativo compenso, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

Art. 14.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

Art. 15.

1. La regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e della finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, predispone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel territorio della regione Molise colpito dagli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e da quelli meteorologici del gennaio 2003, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

2. Il programma di cui al comma 1, è successivamente approvato dal CIPE, su proposta del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

3. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il presidente della regione Molise, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti dal presente provvedimento e da quella precedente del 29 novembre 2002, n. 2353.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03686

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3269).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con cui lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia e Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza n. 3125 del 17 aprile 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia»;

Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;

Considerato, in particolare, che in attuazione della citata ordinanza n. 3188/2002 sono stati avviati dal Commissario delegato significativi interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza idrica in atto nel territorio della regione Puglia;

Considerato inoltre che per il definitivo superamento della situazione di emergenza idrica ed un ritorno ad un regime ordinario delle competenze in materia risulta necessario prevedere misure urgenti volte a favorire la completa attuazione del servizio idrico integrato previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio dal governo unitario della risorsa idrica e della gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2003, i poteri già conferiti al Presidente della regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3188/2002, dopo le parole «della regione Puglia provvede a» sono aggiunti i seguenti capoversi:

«realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti nell'Accordo di programma quadro;

individuare, ove ritenuto necessario, i soggetti cui attribuire specifici compiti in ordine all'attuazione degli interventi;

procedere, ove necessario, alla riprogrammazione degli interventi ricompresi nella precedente programmazione con i fondi previsti con l'ordinanza n. 3188/2002 e non ancora attivati;

procedere alla progettazione, ed alla realizzazione degli interventi necessari all'utilizzo ai fini agricoli ed industriali delle acque reflue depurate, imponendo, ove necessario, la dismissione delle fonti di approvvigionamento con acque pregiate, anche mediante provvedimenti di requisizione;

definire gli studi e le analisi previste nei criteri di selezione di cui all'allegato 4 della delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 «Riparto risorse aree depresse 2000-2004» per i progetti relativi al ciclo integrale dell'acqua e risorse idriche ad uso irriguo;

assumere ogni iniziativa necessaria alla piena attuazione nella regione Puglia della legge n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni operando, ove ritenuto necessario, anche in deroga alla disposizioni di legge di cui all'art. 7 dell'ordinanza 3188/2002».

Art. 3.

1. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede all'approvazione dei progetti. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

2. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia, anche in deroga alla normativa vigente, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di studi e progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate.

3. Il Commissario delegato - presidente della regione Puglia per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici può procedere in conformità agli articoli 19 comma 2 e 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, ed avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe alla normativa vigente di cui al citato art. 7 dell'ordinanza n. 3188/2000.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Commissario delegato - presidente della regione Puglia può avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, in favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato stesso, utilizzando all'uopo anche le risorse finanziarie loro assegnate dall'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e

valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a 5 cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il presidente del comitato di cui al comma 2 può essere individuato tra i dirigenti a disposizione del RUD con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne stabilirà il relativo compenso, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03685

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Guardiola Amado Erica Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/1948/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guardiola Amado Erica Liliana, nata il 25 settembre 1974 a Bahia Blanca (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» e «psicoterapeuta» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e «psicoterapeuta»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador in data 15 aprile 1998;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta altresì al «Ministerio de Salud» dal 10 luglio 1998;

Ritenuto che la sig.ra Guardiola Amado abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002 e del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di servizi del 25 febbraio 2003, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Guardiola Amado Erica Liliana, nata il 25 settembre 1974 a Bahia Bianca (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di

cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di «psicoterapeuta», per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03157

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Muratore Francisco Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Francisco Daniel Muratore nato il 28 novembre 1958 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero en construcciones» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di «Ingeniero en construcciones» e di «Ingeniero civil» rilasciati dalla «Universidad tecnologica Nacional» di Buenos Aires rispettivamente in data 19 dicembre 1985 e 21 dicembre 1988;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria Civil» dal 22 settembre 1987;

Ritenuto che il sig. Muratore abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Francisco Daniel Muratore, nato il 28 novembre 1958 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03158

DECRETO 11 marzo 2003.

Caratteristiche tecniche delle nuove targhe dei mezzi di trasporto terrestri in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, riguardante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1980, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1981, riguardante l'approvazione delle istruzioni sull'organizzazione e sull'impiego dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione delle targhe automobilistiche attualmente in dotazione ai mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria con nuove targhe recanti la scritta «Polizia Penitenziaria», come da allegati schemi;

Visto il favorevole parere espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con la nota n. MOT6/P3605/60G1 del 12 agosto 2002;

Dispone

che entro il 31 dicembre 2003, i mezzi di trasporto iscritti nei registri matricolari del Corpo di polizia penitenziaria, saranno dotati di nuove targhe automobilistiche così configurate:

targa anteriore per veicoli, avente la dimensione di cm 36 × 11;

targa posteriore per veicoli, avente la dimensione di cm 52 × 11;

targa posteriore per motocicli, avente la dimensione di cm 17,7 × 17,7;

targa per rimorchio con fondo di colore bianco, avente la dimensione di cm 34 × 11;

targa ripetitrice per rimorchio con fondo di colore giallo, avente la dimensione di cm 34 × 11;

targa prova con fondo di colore bianco, avente la dimensione di cm 52 × 11.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: RAGOSA

03A03730

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Decadenza della società Programma Ventidue S.r.l., in Pescara, dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. (1).225 del comune de L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art, 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, a persone fisiche o società;

Visto l'art. 18, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale i provvedimenti di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, adottati dal questore sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza;

Visto l'art. 1, comma 3 dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, approvato con decreto interministeriale del 20 aprile 1999, secondo il quale, entro la data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse, l'agenzia ippica deve essere in regola con le prescrizioni di legge e con le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui è destinata, pena la decadenza dalla concessione;

Visto l'art. 11, comma 1, del citato schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, dichiara la decadenza dalla concessione quando, nello svolgimento dell'attività, sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento o della normativa tributaria;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa;

Vista la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa relativa alla concessione n. (1)225 del comune de L'Aquila firmata dal concessionario Programma Ventidue S.r.l. in data 19 novembre 1999;

Visto il decreto della questura de L'Aquila del 29 maggio 2001 di immediata cessazione dell'attività, motivato dalla coesistenza, all'interno della sede dell'agenzia, di due concessionari, e cioè la società Programma Ventidue S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, e la società A.T.I. SGAI S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse sportive, in violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la nota n. 121478/01 dell'8 agosto 2001, con la quale l'Agenzia delle entrate ha invitato la società Programma Ventidue S.r.l. a trasferire l'attività di raccolta delle scommesse ippiche in altra sede entro il termine di quaranta giorni, ravvisando le condizioni per avviare il procedimento di decadenza dalla concessione;

Visto il provvedimento del 20 novembre 2001, prot. n. 195231/2001, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici dell'agenzia ippica con il totalizzatore nazionale delle scommesse;

Vista la richiesta di autorizzazione alla cessione della titolarità della concessione, presentata all'Agenzia delle entrate in data 23 novembre 2001 dalla società Programma Ventidue S.r.l.;

Vista la nota del 18 dicembre 2001, prot. 216261/2001, con la quale l'Agenzia delle entrate invitava la Programma Ventidue S.r.l. a presentare la documentazione necessaria per istruire il procedimento di autorizzazione alla cessione di titolarità della concessione;

Considerato che il predetto concessionario non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, né trasferendo la sede dell'attività di raccolta delle scommesse in locali detenuti in conformità alle disposizioni di legge, né inviando la documentazione necessaria affinché l'Agenzia delle entrate esprimesse il consenso alla cessione di titolarità;

Considerato, altresì, che il concessionario è risultato inadempiente delle obbligazioni derivanti dalla disciplina regolamentare e convenzionale che regola il rapporto concessorio in quanto non ha versato l'imposta unica relativa agli anni 2000 e 2001, né ha versato le integrazioni del minimo garantito relativo agli anni 2000 e 2001;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara decaduta la società Programma Ventidue S.r.l., con sede legale in via G. D'Annunzio n. 167 in Pescara, dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. (1).225 de L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

03A03076

DECRETO 6 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.074 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 7 e 20 febbraio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto: tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata il bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A03868

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totalip».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale;

Vista la comunicazione datata 20 gennaio 2003 pervenuta dall'Ufficio procedure comunitarie di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale Totalip nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale Totalip, nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità Totalip, nelle confezioni sopra indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000.

«TOTALIP»

«10» 30 compresse 10 mg - A.I.C n. 033006026;

«20» 30 compresse 20 mg - A.I.C n. 033006040;

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C n. 033006065.

Ditta Laboratori Guidotti S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03925

DECRETO 20 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale;

Vista la comunicazione datata 20 gennaio 2003 pervenuta dall'Ufficio procedure comunitarie di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale Lipitor nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale Lipitor, nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità Lipitor, nelle confezioni sopra indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000.

«LIPITOR»

«10» 30 compresse 10 mg - A.I.C n. 033008020;

«20» 30 compresse 20 mg - A.I.C n. 033008044;

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C n. 033008069.

Ditta Warner Lambert Consumer Healthcare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03926

DECRETO 20 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto identificata in banca dati della scrivente direzione come registrata con procedura nazionale;

Vista la comunicazione datata 20 gennaio 2003 pervenuta dall'Ufficio procedure comunitarie di questa direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale Torvast nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale Torvast, nelle confezioni: «10» 30 compresse 10 mg - «20» 30 compresse 20 mg - «40» 30 compresse 40 mg risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità Torvast, nelle confezioni sopra indicate, è stata sospesa per erronea attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000.

«TORVAST»

«10» 30 compresse 10 mg - A.I.C n. 033007028;

«20» 30 compresse 20 mg - A.I.C n. 033007042;

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C n. 033007067.

Ditta Pfizer Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03927

DECRETO 27 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 219/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/159/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;

EU/1/100/159/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;

EU/1/100/159/ 016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;

EU/1/100/159/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;

EU/1/100/159/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;

EU/1/100/159/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;

EU/1/100/159/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;

EU/l/100/159/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allex desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Allex desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ALLEX DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. n. 035202148/E (in base 10) - 11L934 (in base 32);

0,5 /ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. n. 035202151/E (in base 10) - 11L937 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. n. 035202163/E (in base 10) - 11L93M (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. n. 035202175/E (in base 10) - 11L93Z (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. 035202187/E (in base 10) - 11L94C (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. n. 035202199/E (in base 10) - 11L94R (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 035202201/E (in base 10) - 11L94T (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. n. 035202213/E (in base 10) - 11L955 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Allex desloratadina» è classificata come segue:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. n. 035202148/E (in base 10) - 11L934 (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. n. 035202151/E (in base 10) - 11L937 (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. n. 035202163/E (in base 10) - 11L93M (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. n. 035202175/E (in base 10) - 11L93Z (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. n. 035202187/E (in base 10) - 11L94C (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale A.I.C. n. 035202199/E (in base 10) - 11L94R (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale A.I.C. n. 035202201/E (in base 10) - 11L94T (in base 32), classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale A.I.C. n. 035202213/E (in base 10) - 11L955 (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03328

DECRETO 7 marzo 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betametasone dipropionato».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 29 gennaio 2003, della ditta GNR S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BETAMETASONE DIPROPIONATO crema 0,05% tubo 30 g - A.I.C. n. 033706 019,

ditta GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03928

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 marzo 2003.

Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la determinazione di quelle previste alle lettere *a)*, *b)*, *d)* del comma 3;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 2000 che ha determinato le condizioni previste alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera *b)* di detto comma;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2001, che ha integrativo il predetto decreto ministeriale 16 ottobre 2000, apportando la condizione lavorativa tra quelle previste per la concessione della dispensa di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, del sopracitato decreto legislativo n. 504/1997;

Ritenuta l'opportunità di integrare ulteriormente, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;

c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;

e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;

i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;

l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;

m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, ovvero già titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attività lavorativa. Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato è considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.

2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per materia.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.

4. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni.

5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 16 ottobre 2000 e il decreto ministeriale 30 luglio 2001.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro: MARTINO

03A03731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2003.

Sostituzione del consigliere di parità effettiva della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 19 dicembre 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Anna Gallone e la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Avellino;

Vista la nota dell'8 agosto 2002 con la quale la dott.ssa Anna Gallone ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliere effettivo;

Vista la nota n. 4972 del 4 novembre 2002 con la quale la provincia di Avellino ha chiesto di nominare la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo consigliere di parità effettiva in sostituzione della dott.ssa Anna Gallone;

Vista la deliberazione n. 649 del 2 settembre 2002 con la quale la giunta provinciale di Avellino ha provveduto a designare la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo quale consigliere di parità effettiva in sostituzione della dott.ssa Anna Gallone;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Avellino;

Decreta:

La dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

03A03053

DECRETO 19 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione speciale artigiani del Comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46;

Visto il proprio decreto n. 69 del 28 novembre 2001 con il quale venivano costituite le commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. del V.C.O.;

Vista la nota del 6 febbraio 2003 con la quale la Confartigianato Novara e VCO propone di nominare in qualità di membro effettivo della commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. la sig.ra Lilla Paola in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Cultura Renata, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

La sig.ra Lilla Paola è chiamata a far parte della commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Cultura Renata, dimissionaria.

Omegna, 19 febbraio 2003

Il direttore reggente: BOVIO

03A03022-*bis*

DECRETO 27 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Emanuela» a r.l., in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emanuela» a r.l., B.U.S.C. n. 2815/248787, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola in data 2 luglio 1990, repertorio n. 54520, registro società n. 5678, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 27 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A03079

DECRETO 4 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Adone» società cooperativa a responsabilità limitata, in Porcigatone di Borgo Val di Taro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Considerati i risultati degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Cooperativa agricola Sant'Adone» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porcigatone di Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito notaio dott.ssa Aminta Rota in data 27 gennaio 1983, repertorio n. 33.331, registro società n. 13248, tribunale di Parma, B.U.S.C. n. 1981/196958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 4 marzo 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A03077

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione

e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Coop Trans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 11 maggio 1992, repertorio n. 22768, registro società n. 756/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5516;

2) società cooperativa «Golden Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 28 novembre 1985, repertorio n. 9422, registro società n. 112/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4089;

3) società cooperativa «Snoopy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 20 gennaio 1986, repertorio n. 15552, registro società n. 254/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4096.

Salerno, 5 marzo 2002

Il dirigente: BIONDI

03A03862

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Il Libeccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 19 novembre 1979, repertorio n. 6315, registro società n. 669/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2668;

2) società cooperativa edilizia «La Variante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 20 marzo 1981, repertorio n. 7485, registro società n. 294, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2999;

3) società cooperativa edilizia «S. Eustachio II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 17 maggio 1982, repertorio n. 35601, registro società n. 566/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3304;

4) società cooperativa edilizia «S. Eustachio III - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 13 maggio 1982, repertorio n. 35582, registro società n. 522/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3305.

Salerno, 5 marzo 2002

Il dirigente: BIONDI

03A03863

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2002.

Proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001, inerenti l'omologazione di barriere stradali di sicurezza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999 che integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;

Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;

Considerato che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato art. 3, punto 3, del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto termine di operatività di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, punto secondo, del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;

Visto il decreto 2 agosto 2001 con il quale, constatate esigenze di differimento del suddetto termine biennale è stato ulteriormente differito il medesimo termine per l'operatività delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992, ad un anno dalla pubblicazione dello stesso decreto 8 agosto 2001;

Viste le circolari 28 maggio 2002, n. 296/MOT, 29 maggio 2002, n. 401, 29 maggio 2002, n. 402 e 2 dicembre 2002, n. 3278, con le quali è stata comunicata l'avvenuta omologazione di almeno due barriere per le tipologie H2 bordo laterale, H3 bordo laterale, H4 spartitraffico e H1 bordo laterale e per le quali tipologie l'operatività delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 scatta decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna delle citate circolari;

Considerato che permangono ancora esigenze di differimento del termine di operatività delle disposizioni di cui al citato decreto 18 febbraio 1992, per le restanti tipologie di barriere, per le quali non sono ancora state emanate le relative circolari e che pertanto si rende necessario prorogare ulteriormente il termine di un anno previsto dal su citato decreto 8 agosto 2001, al fine di consentire agli enti appaltanti di continuare ad avvalersi, limitatamente a dette tipologie, della facoltà prevista dal regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di un anno previsto dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001 è sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, unicamente con riferimento alle seguenti tipologie di barriera: H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.

Art. 2.

Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 76

03A03029

DECRETO 7 gennaio 2003.

Aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1 riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2002 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 33,4%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito «in euro 68,90»;

b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito «in euro 137,79»;

c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito «in euro 172,24»;

d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 275,58»;

e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in euro 344,48»;

f) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 688,95»;

g) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1.033,43».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A03041

DECRETO 28 febbraio 2003.

Proroga del regime transitorio per le stazioni di revisione in possesso di accreditamento di costruttori di zattere di salvataggio, di cinture di salvataggio gonfiabili, di dispositivi di evacuazione marini e di sganci idrostatici.

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 10, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Considerata la necessità di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per completare le ispezioni a tutte le stazioni di revisione, già in esercizio, entro i termini previsti dal decreto dirigenziale del 16 luglio 2002 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e ritenendo altresì necessario, pertanto, prorogare il regime transitorio previsto dall'art. 13, comma 2, del predetto decreto al fine di non sospendere le operazioni di revisione dei dispositivi in porti di primaria importanza;

Decreta:

Art. 1.

Il regime transitorio previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, è prorogato di sei mesi, limitatamente alle stazioni di revisione che hanno presentato alle competenti direzioni marittime la domanda di approvazione entro la data del 28 febbraio 2003.

In tale periodo le operazioni di revisione dei dispositivi continuano ad essere controllate presso la stazione di revisione dell'organismo affidato dalla nave.

Roma, 28 febbraio 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03059

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., in Elmas.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2. della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 13 novembre 2002 della stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., con sede in Elmas (Cagliari), via T. Congiu n. 5, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Cagliari con verbale in data 17 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Cianciola Sardegna S.r.l., con sede in Elmas (Cagliari), via T. Congiu n. 5.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili navigazione costiera, nazionale, mediterranea e solas
Pirelli Sekur ...	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili professionali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03062

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Navigation's S.r.l., in Mazara del Vallo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazianali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 26 novembre 2002 della stazione di revisione Navigation's S.r.l., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Marsala n. 252, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Palermo con verbale in data 23 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Navigation's S.r.l., con sede in Mazara del Vallo (Trapani), via Marsala n. 252.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	Tutti i tipi di zattere gonfiabili, sganci idrostatici
Sekur Pirelli	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Nuova Callegari e Chigi	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
DSB/TVB/AFG	Zattere gonfiabili dei tipi: 6-25 Person Throwover Liferafts 12-35 Person Davit Launch Liferafts 28-150 Person Open Reversible Liferafts 25-100 Person Self-Righting
Beaufort-Dunlop	Tutti i tipi di zattere gonfiabili

Produttore	Tipo di dispositivo
RFD	Zattere gonfiabili modello: Surviva 4-25DL & TO; Surviva 25DL Self Righting; Surviva 25DL Self Righting MK2; Ferryman 30 & 65 Person Round & Flat Cont.; 50/100 Standard Liferaft; 100 Man Reversible Rafts; Surviva MK2 Liferaft 4-12 Person

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03063

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio analisi e ricerche Istituto agrario di San Michele all'Adige» autorizzato con decreto 30 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale autorizza il «Laboratorio analisi e ricerche Istituto agrario di San Michele all'Adige» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

acidità totale;

acidità volatile;

acido sorbico;

anidride solforosa libera e totale;

ceneri;

estratto secco totale, estratto ridotto ed estratto non riduttore;

massa volumica e densità relativa a 20 °C;

Pb;

pH;

solfati, cloruri;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori e totali dopo inversione;

D/H in modo sitospecifico su etanolo;

$\delta\ ^{13}C$ su etanolo;

lieviti e batteri acetici;

$\delta\ ^{18}O$ sull'acqua;

composti volatili: acetaldeide, dietilacetale, alcool metilico, alcooli superiori, acetato di etile;

Ag, A1, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Zn.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 dellla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03056

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del responsabile dott. Vladimiro Giaconi con il dott. Marco Pellegrini del laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca» autorizzato con decreto 19 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visti i regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Vladimiro Giaconi;

Considerato che con determinazione del direttore generale n. 987 del 27 dicembre 2001 è stato nominato responsabile del Dipartimento provinciale di Lucca il dott. Marco Pellegrini in sostituzione del dott. Vladimiro Giaconi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 19 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Marco Pellegrini in sostituzione del dott. Vladimiro Giaconi.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 dellla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03058

DECRETO 6 febbraio 2003.

Sostituzione del responsabile dott. Vladimiro Giaconi con il dott. Marco Pellegrini del laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca» autorizzato con decreto 19 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, via Vallisneri n. 6, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, nella persona del responsabile dott. Vladimiro Giaconi;

Considerato che con determinazione del direttore generale n. 987 del 27 dicembre 2001 è stato nominato responsabile del Dipartimento provinciale di Lucca il dott. Marco Pellegrini in sostituzione del dott. Vladimiro Giaconi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 19 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Marco Pellegrini in sostituzione del dott. Vladimiro Giaconi.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 dellla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03057

DECRETO 18 febbraio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Protezione Ambientale Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 14 febbraio 2002 dal laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - Zona D4 Scalo, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002, l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - Zona D4 Scalo, nella persona del responsabile dott. Luigi Cichero, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

acido sorbico;

anidride solforosa libera e totale;

ceneri;

cloruri;

estratto ridotto;

estratto totale;

massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

saccarosio;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

03A03854

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 18 marzo 1999 è stata prorogata fino al 4 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61358;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325197 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03118

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03119

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 2 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03852

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 2 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03853

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 2 aprile 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03865

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata dall'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03866

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata dall'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale 12 aprile 2002, protocollo n. 61921;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03867

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 marzo 2003.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, in occasione della manifestazione «Printemps des Museès».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Considerato che anche quest'anno la direzione dei musei di Francia ha organizzato per il 4 maggio 2003 la quarta edizione della manifestazione «Printemps des Musèes», indicando il tema «Misteri e Scoperte»;

Considerata l'opportunità di consentire nella predetta giornata del 4 maggio p.v. il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della manifestazione culturale «Printemps des Museès» indetta per il 4 maggio 2003 dalla Direzione dei Musei di Francia e dedicata al tema «Misteri e scoperte», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il direttore generale: SERIO

03A03724

DECRETO 5 marzo 2003.

Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici, in occasione della settimana per la cultura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO IV

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 31 del 24 gennaio 2003 con la quale il segretario generale rende noto che la tradizionale settimana per la cultura si svolgerà nel periodo dal 5 all'11 maggio 2003;

Considerato l'obiettivo primario dell'Amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati», secondo le direttive impartite dal segretario generale con la nota sopra citata;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 5 all'11 maggio 2003 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 2003

Il direttore generale: Proietti

03A03722

DECRETO 19 marzo 2003.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo nazionale di Napoli in occasione della realizzazione della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO IV

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4880 del 20 febbraio 2003 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di € 9,00 per l'ingresso nel Museo nazionale di Napoli in occasione della svolgimento della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis», dal 20 marzo al 31 agosto 2003.

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 20 marzo al 31 agosto 2003 in occasione della realizzazione della mostra «Storia di un'eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis» è istituito un biglietto integrato di € 9,00 (intero) e 5,75 (ridotto) per l'ingresso nel Museo nazionale di Napoli, che ospiterà la rassegna stessa.

Il biglietto unico di € 6,50 (intero) e € 3,25 (ridotto) è, nel periodo predetto, soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore generale: Proietti

03A04016

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceat Pneumatici, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio

1983, con cui la Ceat Pneumatici S.p.a., con sede in Torino, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Alessandro Braja;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo del 15 gennaio 2003 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale del bilancio finale e del rendiconto finale della gestione relativi alla società sopracitata:

Vista l'istanza in dato 10 febbraio 2003, con la quale il commissario, comunicando che relativamente al bilancio finale e al rendiconto finale della gestione non è stata presentata alcuna opposizione, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 2 L.F. della Ceat Pneumatici S.p.a.;

Visto il decreto in data 26 febbraio 2003, con il quale è stata disposta la liquidazione del compenso spettante al commissario, dott. Alessandro Braja, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di amministrazione straordinaria della Ceat Pneumatici S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 118, n. 2 L.F. è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ceat Pneumatici S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ceat Pneumatici S.p.a., e alla riconsegna ai competenti organi sociali del residuo attivo patrimoniale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A03040

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider, Montaggi, S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, SI.MO., Acciaierie Alto Adriatico, Romana Zucchero, I.F.I.L. - Istituto finanziario ligure.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, 7 giugno 1979, 4 aprile 1980, 30 aprile 1980, con i quali è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle società Mario Maraldi S.p.a., con sede in Bologna, Forlisider S.p.a., con sede legale in Bologna, Montaggi S.p.a., con sede legale in Bologna e sede amministrativa in Cesena, S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a., con sede legale in Bologna e sede amministrativa in Udine, SIMO S.p.a., con sede legale in Monfalcone, Acciaierie Alto Adriatico S.p.a., con sede legale in Bologna, Romana Zucchero S.p.a., con sede legale in Bologna, IFIL - Istituto finanziario ligure S.p.a., con sede legale in Genova e sede amministrativa in Bologna ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Luciano Dori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 giugno 1984 con il quale il dott. Dino Catapane è stato nominato commissario straordinario in sostituzione dell'ing. Luciano Dori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 novembre 1984 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa ad altra società del gruppo, la Tubifici Adriatici S.p.a., con sede legale in Cesena ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Dino Catapane;

Visto il provvedimento del Direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 27 luglio 2001 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale delle proposte di concordato concernenti le sopra citate società, con garanzia della società F.S.I.I. - Finanziaria Saccarifera Italo Iberica;

Vista la sentenza di approvazione del concordato adottata dal tribunale di Forlì in data 20 dicembre 2001;

Vista l'istanza in data 3 gennaio 2003 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nelle proposte di concordato approvate e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società sopra citate, previa determinazione del compenso dovuto al commissario, a norma dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2003, n. 273;

Visto il provvedimento del Direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività con il quale è stato fissato il compenso spettante al dott. Dino Catapane per l'attività di commissario straordinario delle società sopracitate;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società prima citate;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società: Mario Maraldi S.p.a.; Forlisider S.p.a.; Montaggi S.p.a.; S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio S.p.a.; SI.MO. S.p.a.; Acciaierie alto adriatico S.p.a.; Romana Zucchero S.p.a.; I.F.I.L. - Istituto finanziario ligure S.p.a.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A03061

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2003.

Modalità di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16, recante «Chiusura delle liti fiscali pendenti», della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Dispone:

1. Domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di competenza dell'Agenzia delle entrate.

1.1. Per definire ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni le liti fiscali pendenti, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio deve versare entro il 16 aprile 2003 le somme previste dall'articolo medesimo e presentare, entro il 21 aprile 2003, una domanda secondo il modello allegato al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia. È inoltre possibile utilizzare la copia fotostatica del modello allegato al presente provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Modalità di versamento.

2.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato entro il 16 aprile 2003 un separato versamento.

2.2. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate secondo le modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.3. Con risoluzioni sono stabiliti gli appositi codici da indicare sui modelli F24 ed F23.

2.4. Le somme di cui al punto 2.2. possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o, nel caso in cui dette somme superino l'importo di 50.000 euro per ciascuna lite definita, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. Il limite di 50.000 euro si riferisce alle somme che devono essere versate per la definizione, al netto di

quelle già versate in pendenza di giudizio e scomputate. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

2.5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento delle somme non versate o versate tardivamente. Qualora il ritardo non sia superiore a trenta giorni, la predetta sanzione è ridotta al quindici per cento.

2.6. Le rate successive alla prima non versate nonché le sanzioni e gli interessi legali per omesso o ritardato versamento sono iscritti a ruolo a titolo definitivo. In caso di versamento tardivo di rate successive alla prima, il contribuente può versare, con le modalità previste ai punti 2.2. e 2.3., contestualmente all'importo della rata anche la sanzione di cui al punto 2.5. e gli interessi legali maturati fino al giorno del versamento.

2.7. In caso di errore scusabile l'ufficio comunica l'importo dovuto per la regolarizzazione, con le modalità previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, sono versate con le modalità previste ai punti 2.2. e 2.3. entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, sia che il contribuente abbia scelto di versare in unica soluzione le somme dovute sia che abbia scelto il versamento rateale.

3. Modalità di presentazione della domanda.

3.1. Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo il modello di cui al punto 1.1, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. Per lite fiscale autonoma si intende quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, ancorché ne siano stati impugnati più di uno con il medesimo atto introduttivo del giudizio. È comunque lite autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili.

3.2. La domanda è sottoscritta dal ricorrente anche nel caso in cui si definisca una lite per la quale è richiesta l'assistenza di un difensore. Può essere sottoscritta, inoltre, dal rappresentante a cui siano stati conferiti dal ricorrente poteri che lo autorizzino a definire la lite. In caso di successione a titolo universale, la domanda è presentata dal successore.

3.3. Nel caso di coobbligati la domanda di definizione può essere presentata da uno solo di essi.

3.4. Entro il 21 aprile 2003, la domanda è presentata mediante consegna all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione alla lite che si intende definire. È possibile anche spedirla entro la stessa data a mezzo del servizio postale con raccomandata.

3.5. Alla domanda va allegato l'attestato di pagamento, se dovuto, delle somme versate per la definizione della lite fiscale in caso di versamento integrale ovvero della prima rata in caso di versamento rateale, nonché copia fotostatica delle ricevute di pagamento delle somme eventualmente già versate per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante «Chiusura delle liti fiscali pendenti», il quale prevede al comma 4 che il «direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio» stabilisce le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda. All'interno dell'Agenzia delle entrate la competenza ad emanare il provvedimento di cui si tratta è attribuita al suo direttore.

La norma citata prevede che le liti fiscali pendenti, ai sensi dello stesso art. 16, dinanzi alle commissioni tributarie e al giudice ordinario possono essere definite con il pagamento di una determinata somma da versare con le modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si rende quindi necessario stabilire in modo uniforme in relazione alle liti di competenza dell'Agenzia delle entrate le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione e per la presentazione della relativa domanda, il cui modello è allegato al presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, concernente le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante chiusura delle liti fiscali pendenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

All'Agenzia delle entrate
Ufficio locale di [ ] (1)

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE
(articolo 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289)

cognome, denominazione o ragione sociale | nome (2) | codice fiscale

residente in / con sede sociale in

via/piazza e n. civico | comune | CAP | provincia

con la presente domanda definisce la lite fiscale pendente presso (oppure per la quale è stata resa l'ultima pronuncia da)

organo giurisdizionale (3) | sede (4)

tipo di atto impugnato (5)

numero atto impugnato (6)

periodo d'imposta o anno di registrazione (7)

data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello (8)

R.G.R. / R.G.A. (9) numero ricevuta (10)

valore della lite (11) importo dovuto (12)

numero rate (13) importo versato per la definizione (14)

importo versato in pendenza di giudizio (15)

riservato a chi presenta la domanda per altri (16)

cognome | nome | codice fiscale

residente in

via/piazza e n. civico | comune | CAP | provincia

CODICE CARICA

Data Firma

La presente domanda può essere consegnata direttamente all'ufficio competente o spedita per posta con raccomandata

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
DI DEFINIZIONE DI LITE PENDENTE

(1) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate destinatario della domanda è quello competente sull'atto impugnato;

(2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;

(3) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia ovvero una lite per la quale la pronuncia è divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2002, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (commissione tributaria provinciale, commissione tributaria regionale, commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, commissione tributaria centrale, tribunale, corte di appello, corte di cassazione);

(4) indicare la città in cui ha sede la commissione tributaria o il tribunale o la corte d'appello;

(5) il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni);

(6) il numero è rilevabile dall'atto impugnato;

(7) indicare il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce ad imposte dirette, IVA o IRAP ovvero l'anno di registrazione per l'imposta di registro. Il campo non deve essere compilato se l'atto impugnato si riferisce ad altri tributi;

(8) indicare la data di notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla commissione tributaria centrale o per cassazione negli ulteriori gradi di giudizio);

(9) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;

(10) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;

(11) il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;

(12) indicare l'importo dovuto per la definizione;

(13) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto;

(14) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale indicare l'importo della prima rata versata. Va allegato l'attestato di versamento. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

(15) indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Amministrazione finanziaria pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi per effetto di acquiescenza parziale o di giudicato interno. Vanno allegate le ricevute di versamento;

(16) il riquadro deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio sia deceduto oppure si tratti di persona incapace, fallito, associazione o società, anche in liquidazione; va compilato anche qualora la domanda venga sottoscritta da procuratore speciale o generale. In questo riquadro devono essere indicati i dati dell'erede, del tutore, del rappresentante, del liquidatore o del curatore fallimentare. Nella casella codice carica relativa a colui che presenta la domanda in luogo del ricorrente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

1, rappresentante legale ovvero procuratore speciale o generale;

2, erede;

3, tutore;

4, curatore fallimentare;

5, liquidatore.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia al provvedimento a cui il presente modello di domanda è allegato e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it, servizio di documentazione tributaria, e presso qualunque ufficio locale dell'Agenzia.

03A03028

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2003.

Modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ed alla regolarizzazione di attività finanziarie, investimenti ed altre attività detenute all'estero.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Ambito soggettivo di applicazione.

1.1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente provvedimento.

1.2. Gli intermediari elencati nell'art. 11, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, effettuano le comunicazioni dei dati all'amministrazione finanziaria concernenti la regolarizzazione di attività finanziarie, investimenti ed altre attività detenute all'estero previste dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge medesimo, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Modalità di trasmissione delle comunicazioni.

2.1. Le comunicazioni dei dati indicate ai punti 1.1. e 1.2. sono effettuate anche tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Con successivo provvedimento saranno definiti i dati oggetto di comunicazione nonché approvate le relative specifiche tecniche.

2.2. Le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. relative all'anno solare 2002, sono trasmesse entro il 30 novembre 2003.

2.3. Le successive comunicazioni relative a ciascun anno solare, sono inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Motivazioni.

L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di:

a) stabilire le nuove modalità per la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari (di cui al punto 1.1.) che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, già disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Mini-

stro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598 (attuativo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, c.d. «monitoraggio fiscale»);

b) consentire agli intermediari (di cui al punto 1.2.) l'effettuazione delle comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, concernenti la regolarizzazione di attività finanziarie, investimenti ed altre attività detenute all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990.

Il presente atto prevede che le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. possono essere inviate anche in via telematica, al fine di rendere più efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria volta all'acquisizione dei dati, consentendo un tangibile risparmio di tempo e di risorse, con l'immediata disponibilità delle informazioni trasmesse, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure, nonché dell'evoluzione tecnologica dei sistemi per la trasmissione, il trattamento e la conservazione delle informazioni (servizi telematici Entratel ed Internet).

I dati oggetto di comunicazione e le relative specifiche tecniche di trasmissione saranno approvati con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento è emanato in considerazione della modifica normativa apportata agli articoli 1 e 7 del decreto-legge n. 167 del 1990 dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto che le modalità di trasmissione dei dati ai sensi del decreto-legge n. 167 del 1990 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, recante, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 1, comma 1; art. 2, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, corna 1; art. 6, comma 1);

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (art. 6, comma 5).

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, concernente la rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1994, recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, concernente la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di attività detenute all'estero (articoli 15, comma 4 e 16, comma 2);

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, alla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (art. 1, comma 2-*bis*);

decreto interministeriale 17 ottobre 2002, recante elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro (art. 1);

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (art. 6, comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A03855

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla confraternita del SS. Sacramento in Jesi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2003, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla confraternita del SS. Sacramento, con sede in Jesi (Ancona).

03A03026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0592
Yen giapponese	127,47
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,67700
Corona svedese	9,1857
Franco svizzero	1,4714
Corona islandese	84,72
Corona norvegese	7,9200
Lev bulgaro	1,9508
Lira cipriota	0,58374
Corona ceca	31,695
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,09
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6186
Lira maltese	0,4219
Zloty polacco	4,3105
Leu romeno	35600
Tallero sloveno	231,9048
Corona slovacca	41,945
Lira turca	1806000
Dollaro australiano	1,7880
Dollaro canadese	1,5696
Dollaro di Hong Kong	8,2607
Dollaro neozelandese	1,9152
Dollaro di Singapore	1,8734
Won sudcoreano	1319,66
Rand sudafricano	8,6166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04204

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Atto aggiuntivo al contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni rappresentato dal Ministro *pro-tempore*, di seguito Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e Poste Italiane S.p.a., di seguito Società, rappresentata dal Presidente.

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996 sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto contratto di programma con il quale sono stati determinati, in via provvisoria, i costi del servizio postale universale, già modificato per effetto dell'atto aggiuntivo del 3 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del giorno 8 luglio 2002;

Vista la richiesta della società Poste italiane;

Vista la proposta di modifica del citato art. 7 del contratto di programma, in data 18 novembre, concernente una diversa previsione dei costi del servizio postale universale per l'anno 2002;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 2002 con la quale il CIPE ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta per l'importo di 428,66 milioni di euro, per l'anno 2002;

Su conforme avviso, in data 27 gennaio 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

1. L'art. 7 del contratto di programma citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Servizio postale universale).* — 1. La Società, sulla base della separazione contabile istituita ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere del servizio universale per l'esercizio di competenza, determinato sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, oppure anche in base a dati di preconsuntivo salvo conguaglio successivo, non coperto dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.

2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1 danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella misura massima, così rideterminata rispetto alle previsioni del piano di impresa 1999-2002, pari a 438,99 milioni di euro per il 2000 e il 2001 ed a 428,66 milioni di euro per l'anno 2002.

3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 è determinata nella misura massima di 247,90 milioni di euro (480 miliardi di lire) indicata nel piano di impresa, previo accertamento da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi dell' area riservata, sostenuto dalla Società nello stesso anno.

4. Qualora dai dati di consuntivo, ovvero anche dai dati di preconsuntivo comunicati al Ministero salvo conguaglio successivo, emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo già corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa è imputata all'importo, da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2.».

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il presidente di Poste italiane S.p.a.
CARDI

03A03030

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 125 del 5 marzo 2003

Medicinale MEDIPO.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legaIe e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15, c.a.p. 20143 - Italia, codice fiscale n. 01689550158.

Variazione A.I.C.: riduzione periodo di validità (B11):

8. modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

23. cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica del condizionamento primario da blister opaco PVC 250 micron/Al 20 micron a blister opaco PVC 250 micron/PE 30 micron/PVDC 90 g/m2/Al 20 micron. È approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. È approvata la modifica delle condizioni di conservazione da «Conservare a meno di 30º C; evitare temperature transitorie di 50º C» a «Conservare a temperatura inferiore ai 30º C»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028 370017 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 028 370029 - «20 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028 370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028 370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 126 del 5 marzo 2003

Medicinale SINVACOR.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, c.a.p. 00191 - Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Variazione A.I.C.: riduzione periodo di validità (B11):

8. modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

23. cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica del condizionamento primario da blister opaco PVC 250 micron/Al 20 micron a blister opaco PVC 250 micron/PE 30 micron/PVDC 90 g/m2/Al 20 micron. È approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. È approvata la modifica delle condizioni di conservazione da «Conservare a meno di 30º C; evitare temperature transitorie di 50º C» a «Conservare a temperatura inferiore ai 30º C»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027209016 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 027209028 - «20 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027209016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027209028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 127 del 5 marzo 2003

Medicinale SIVASTIN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia - codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: riduzione periodo di validità (B11):

8. modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

23. cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica del condizionamento primario da blister opaco PVC 250 micron/Al 20 micron a blister opaco PVC 250 micron/PE 30 micron/PVDC 90 g/m2/Al 25 micron. È approvata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. È approvata la modifica delle condizioni di conservazione da «Conservare a meno di 30º C; evitare temperature transitorie di 50º C» a «Conservare a temperatura inferiore ai 30º C»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027208014 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026 - «20 mg compresse» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027208014 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208026 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Delfino», in Monte Argentario Porto Ercole

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Delfino», con sede in Monte Argentario Porto Ercole, via dell'Aiaccia S.n.c. (costituita rogito notaio dott. Bruno Muriani di Orbetello in data 8 marzo 1989 - repertorio n. 34417) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A03864

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31991 del 12 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Istituto Poligrafico Cappelli, con sede in Farigliano (Cuneo), unità di Rocca San Casciano (Forlì Cesena), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 2 ottobre 2003.

Con decreto n. 31993 del 12 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Zanussi Elettromeccanica, con sede in Pordenone, unità di Pordenone e di Villa di Villa (Belluno), per il periodo dal 26 febbraio 2002 al 25 febbraio 2003.

Con decreto n. 31994 del 12 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stabia Porto, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 31995 del 12 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. ARCC Italy, con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'8 gennaio 2003 al 7 luglio 2003.

Con decreto n. 31997 del 12 febbraio 2003, fermo restando quanto disposto con decreto direttoriale n. 31856 del 24 dicembre 2002, il medesimo trattamento è autorizzato per le sole unità di: Cassino (Frosinone) - Marcianise (Caserta) - Potenza, con esclusione, pertanto, delle unità produttive di Foggia e Ardea (Roma).

Con decreto n. 31998 del 12 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32014 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per crisi aziendale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Telestampa Nord, con sede in Muggio (Milano), unità di Muggio (Milano), per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32069 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, con sede in Carolei (Cosenza), unità di Carolei (Cosenza), per il periodo dall'11 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003.

Con decreto n. 32070 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Calzaturificio Devis di De Vivo Eduardo & C., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32071 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Saiwa, con sede in Genova, unità di Capriata d'Orba (Alessandria), Genova e Locate di Triulzi (Milano), per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 dicembre 2002.

Con decreto n. 32072 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Univer Engineering, con sede in Pieve di Cento (Bologna), unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 30 settembre 2002 al 12 novembre 2002;

Con decreto n. 32078 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. MV Agusta Motorcycles - Gruppo MV Agusta, con sede in Varese, unità di Cassineta (Varese), Morazzone (Varese) e Varese, per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32079 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. MV Agusta - Gruppo MV Agusta, con sede in Varese, unità di Varese e Cassineta (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32080 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Telca - Gruppo MV Agusta, con sede in Morazzone (Varese), unità di Morazzone (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32081 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Arvil Sud, con sede in Napoli, unità di Termini Imerese (Palermo) e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 9 dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32082 del 28 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Toyo Tanso Europe, con sede in Roncello (Milano), unità di Roncello (Milano), per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 marzo 2003.

Con decreto n. 32083 del 3 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Potenza, per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 32084 del 3 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Federici Stirling, con sede in Roma, unità di Siena, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32085 del 3 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Vara, con sede in Orsenigo (Como), unità di Orsenigo (Como), per il periodo dal 27 giugno 2002 al 26 giugno 2003.

Con decreto n. 32086 del 3 marzo 2003, il decreto direttoriale n. 31983 del 6 marzo 2003, con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 2001 all'8 luglio 2001 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia, è modificato solo nella parte riguardante le unità produttive interessate che deve intendersi comprensiva anche dell'unità produttiva di Milano.

Con decreto n. 32087 del 3 marzo 2003, il decreto direttoriale n. 30738 del 6 marzo 2003, con il quale è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnologia Impianti, è esteso per ulteriori due dipendenti.

03A03020-03054-03857-03859-03860

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31999 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Bienne Sud, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32000 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Schneider Electric, con sede in Stezzano (Bergamo), unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dal 1º settembre 2001 al 31 agosto 2002.

Con decreto n. 32001 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. TEX IND, con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 28 ottobre 2002 al 27 ottobre 2003.

Con decreto n. 32002 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. IXTANT S.p.a., dal 3 gennaio 2002 IXFIN, con sede in Padova già Ronchi dei Legionari (Gorizia), unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2002.

Con decreto n. 32003 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 32004 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCRL Elco, con sede in Pont Canavese (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 1º novembre 2003.

Con decreto n. 32005 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mix Ceramiche, con sede in Bologna, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 19 dicembre 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32006 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. I.E.M.A. c/o Bassano Grimeca, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 23 settembre 2002 al 18 ottobre 2002.

Con decreto n. 32007 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Centro mescole Sud, con sede in Area industriale Piano Lago (Cosenza), unità di Figline Vegliaturo (Cosenza), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32008 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. ITALTEL, con sede in Milano, unità di Milano - Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32009 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.

Con decreto n. 32010 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Giovanni Aprile, con sede in Augusta (Siracusa), unità di Cantiere di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32011 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Powerco, con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32012 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. I.T.C.A. TOOLS, con sede in Torino, unità di Cassino (Frosnone), per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32013 del 13 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCARL S.E.C.I., con sede in Gela (Caltanisetta), unità di Gela (Caltanisetta), per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32073 del 28 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Telca - Gruppo MV Agusta, con sede in Morazzone (Varese), unità di Morazzone (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32074 del 28 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. MV Agusta - Gruppo MV Agusta, con sede in Varese, unità di Varese e Cassineta (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32075 del 28 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. MV Agusta Motorcycles - Gruppo MV Agusta, con sede in Varese, unità di Cassinetta (Varese), Morazzone (Varese) e Varese, per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1º dicembre 2003.

Con decreto n. 32076 del 28 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Arvil Sud, con sede in Napoli, unità di Termini Imerese (Palermo) e Termoli (Campobasso), per il periodo dal 9 dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32077 del 28 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Toyo Tanso Europe, con sede in Roncello (Milano) e unità di Roncello (Milano), per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32089 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 62/2001 della ditta S.p.a. Camuzzi Editoriali, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2005.

Con decreto n. 32090 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ansaldo Caldaie, con sede in Gioia del Colle (Bari), unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1º giugno 2001 al 30 novembre 2001.

Con decreto n. 32091 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Siemens Telematica, con sede in Milano, unità di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma, Torino, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 20 agosto 2002.

Con decreto n. 32092 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Mantero Seta, con sede in Como, unità di Como e Grandate (Como), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1º settembre 2003.

Con decreto n. 32093 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Teleinvest Industries, con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna), unità di San Giovanni Persiceto (Bologna), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 32094 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fiatavio, con sede in Torino, unità di Torino (via Nizza e corso Giulio Cesare), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32095 del 6 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. PRO.FER.ALL, con sede in Cortenova (Lucca), unità di Bindo di Cortenova e Taceno (Lucca), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 29 novembre 2003.

03A03021-03858-03861

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32018 del 13 febbraio 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 agosto 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Messina-Palermo tra le progressive di progetto Km 7+550 e Km 10+330 e fra Km 11+300 e Km 12+800.

Con decreto n. 32019 del 13 febbraio 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 luglio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cardeto (Reggio Calabria): imprese impegnate nei lavori di costruzione della galleria di derivazione sul torrente Menta - I lotto.

Con decreto n. 32020 del 13 febbraio 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 febbraio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro): imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme C.N.R./80 tipo 1/A mediante la costruzione della corsia di emergenza lungo l'autostra da Salerno-Reggio Calabria, tronco 3, tratto 1, lotto 2, dal Km 312+400 al Km 320+400.

03A03055

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso, denominato «Consorzio INFOMERCATI».

Con decreto del Ministro delle attività produttive in data 11 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 33, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso, denominato «Consorzio INFOMERCATI», previsto dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421.

03A03060

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 3 marzo 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Marymount International School-Londra (GB).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A03039

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Firenze.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 febbraio 2003, ha nominato il sig. avv. Vittorio Donato Gesmundo commissario liquidatore ed i sigg. dott.ssa Mirella Bompadre, dott. Francesco Costantino e prof. avv. Alberto Urbani componenti il Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede legale in Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 febbraio 2003.

03A03929

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 27 febbraio 2003, tenuta dal Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede legale in Firenze - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - la dott.ssa Mirella Bompadre è stata nominata Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

03A03930

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caramagna Piemonte (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 e 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

Per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze è stata determinata in € 104,00.

(Omissis).

03A03252

COMUNE DI CARCERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carceri (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2003, al misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03253

COMUNE DI CASTELLARANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 6,5 per mille ordinaria;

b) 4 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che i proprietari o i titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla «società per la casa S.c.r.l.», associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse, ai soggetti, in disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa vigente.

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale e le sue pertinenze in € 180,76.

(Omissis).

03A03254

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castello Tesino (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoriportate:

aliquota ordinaria, 5,5 per mille;

aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti, 4 per mille;

aliquota per aree edificabili, 4 per mille;

aliquota per immobili classificati o classificabili in categoria D2 (alberghi e pensioni), 4 per mille;

aliquota per abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura, 4 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, 4,5 per mille.

2. di determinare la detrazione per l'abitazione in € 258,22.

(Omissis).

03A03255

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cavaria con Premezzo (provincia di Varese) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura seguente:

4,5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita principale e relative pertinenze;

4,5 per mille, per unità immobiliare ad uso abitativo locate con contratto di locazione stipulato in base all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 (accordi territoriali);

7 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc.;

7 per mille, per alloggi non locati.

(Omissis).

03A03256

COMUNE DI CENTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cento (provincia di Ferrara) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003;

2. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata, come previsto dalla legge n. 449/1997, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di consiglio n. 57 del 15 aprile 1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di determinare che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03257

COMUNE DI CHITIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chitignano (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, in applicazione degli articoli 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune di Chitignano per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) nella misura del 5,7 per mille del valore catastale dell'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) nella misura del 7 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto;

c) nella misura del 7 per mille del valore delle aree edificabili.

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di € 103,29 annui (pari a L. 200.000).

(Omissis).

03A03258

COMUNE DI GONZAGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gonzaga (provincia di Mantova) ha adottato, il 18 dicembre 2002 e l'8 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di rettificare e rideterminare per l'esercizio 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune:

a) aliquote:

4,15 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

4,15 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4,15 per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, purchè utilizzate dagli stessi come abitazione principale;

4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

6,5 per mille per gli altri cespiti;

7 per mille alloggi non locati.

(Omissis).

1. di stabilire con decorrenza dal 1° gennaio 2003 le seguenti detrazioni d'imposta: detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2003:

detrazione di € 104,00 a favore del soggetto passivo;

ulteriore aumento di detrazione d'imposta di € 104,00 a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale, purchè il reddito familiare lordo non superi € 40.000:

1. famiglie con handicap certificato 100% ai fini del riconoscimento dell'assegno di accompagnamento;

2. anziani soli ultra sessantacinquenni;

3. famiglie con più di tre figli a carico;

4. giovani coppie (l'età di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa;

2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 104,00 deve essere applicata anche:

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alle unità immobiliari concesse in uso gratuito o comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purché utilizzate dagli stessi come abitazione principale;

3. di confermare le seguente aliquota agevolata per le unità immobiliari di proprietà di imprese che hanno per oggetto esclusivo a prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili: aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti;

4. di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di € 104,00 di cui al punto n. 1 e n. 2 è necessaria la presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2003;

5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto n. 3, l'impresa deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4 per mille è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte dell'acquirente.

(Omissis).

03A03259

COMUNE DI CURTATONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Curtatone (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote d'imposta:

aliquota ordinaria «normale» del 5,75 per mille;

aliquota del 5,25 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definitive dall'accordo territoriale della provincia di Mantova (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 del decreto ministeriale del Ministero dei LL.PP. del 5 marzo 1999;

aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999);

aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29;

(Omissis).

03A03260

COMUNE DI DOBBIACO (TOBLACH)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dobbiaco (Toblach) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura sottoelencata:

per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille.

2. di lasciare invariato per l'esercizio 2003 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, nel testo vigente, l'importo di detrazione di € 568,10 di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente.

3. *omissis.*

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A03261

COMUNE DI LACCHIARELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lacchiarella (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, *(omissis)* nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare;

4,5 per mille per le unità immobiliari locate direttamente al comune;

4,5 per mille per le abitazioni principali del soggetto passivo e relative pertinenze;

6,5 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;

7 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;

di diversificare le detrazioni per l'anno 2003, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:

A. per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione è di € 103,30;

B. per i singoli (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico) titolari di sola pensione sociale, la detrazione è di € 258,23 e comunque fino a copertura dell'imposta;

C. per i nuclei familiari composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a € 10.329,14, la detrazione è di € 206,58, a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto eventuale box);

D. per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità e per gli invalidi civili al 100% con reddito familiare inferiore a € 10.329,14 dedotto di € 774,69, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 206,58;

E. per i titolari di pensione con reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore a € 10.329,14 dedotto di € 774,69 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di € 154,94.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

(Omissis).

03A03262

COMUNE DI LISIGNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lisignago (provincia di Trento) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. così come segue:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

5 per mille per gli altri fabbricati;

7 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

03A03263

COMUNE DI MARZABOTTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marzabotto (provincia di Bologna) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille;

Confermare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2003 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille;

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

Determinare per l'anno 2003 in € 104,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992;

(Omissis).

03A03264

COMUNE DI MONTANO LUCINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montano Lucino (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e le relative riduzioni e detrazioni:

a) per abitazione principale del contribuente e sue pertinenze (ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 388/2000), e per le altre fattispecie previste dal regolamento comunale: 4 per mille;

b) per tutte le altre tipologie di immobili: 6,2 per mille;

c) detrazione per abitazione principale: € 103,291;

d) detrazione per abitazione principale elevabile a € 206,58 ai sensi art. 8, comma 5, del regolamento comunale I.C.I., ovvero per particolari soggetti il cui I.S.E.E. non sia superiore al limite stabilito nel regolamento medesimo.

(Omissis).

03A03265

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003, come segue:

aliquota ordinaria: 6,25 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;

detrazione abitazione principale: € 103,29;

alloggi non locati: 7 per mille, considerando tali gli immobili ad uso abitativo che non risultino occupati come residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno e non siano dichiarati inagibili;

«Botteghe Storiche» riconosciute con provvedimento del comune: 4 per mille.

2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a € 258,23 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2003, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento;

3. di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 quarto comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con voto favorevole unanime reso nei modi regolamentari.

Considerato che nell'individuazione delle situazioni di carattere sociale meritevoli del beneficio fiscale, si ritiene di dovere fare riferimento innanzi tutto alle abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune; inoltre possono godere del regime fiscale agevolativo le seguenti ulteriori situazioni, purché sussistenti alla data di adozione del presente provvedimento:

1) le abitazioni occupate da nuclei familiari con minori a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità;

2) le abitazioni occupate da nuclei familiari con un reddito complessivo costituito da sola pensione sociale oppure da pensione di valore non superiore alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo dovrà essere costituito esclusivamente da pensioni sociali o minime I.N.P.S., che saranno pertanto cumulate;

3) le abitazioni occupate da vedovo/a con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità di importo non superiore ai limiti di reddito fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

4) le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui convivono handicappati o anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e con reddito non superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

5) le abitazioni occupate da nuclei familiari, aventi un unico reddito da lavoro o pensione, che risultino composti da almeno sei persone.

Nelle suddette situazioni la detrazione d'imposta per l'abitazione principale viene aumentata da € 103,29 a € 258,23 e tale agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sul garage di pertinenza (categoria catastale C06), e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale. Il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare.

Considerato che è necessario prevedere una procedura per usufruire dell'agevolazione come di seguito descritta: coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento (Detrazione per l'abitazione principale) e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - Ufficio tributi - entro trenta giorni dall'avvenuto versamento. A questa dovrà essere unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

Il comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

(Omissis).

03A032660

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montegiordano (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili:

a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati;

b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, se dovuta per quest'ultimi;

c) la detrazione di € 129,11 per l'abitazione principale;

d) considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di fatto.

(Omissis).

03A03267

COMUNE DI PAESANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paesana (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03268

COMUNE DI PARATICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paratico (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;

b) 6,6 per mille tutti gli altri immobili.

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 144,61.

(Omissis).

03A03269

COMUNE DI PERLETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Perletto (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura:

1. aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa);

2. aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);

3. aliquota del 5 per mille per i fabbricati industriali, artigianali ed altri.

Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di € 103,30 annue.

Di confermare la riscossione dell'imposta per l'anno 2003 tramite la GEC S.p.a. via F. Cavallotti n. 35 - Cuneo conto corrente postale n. 233122.

(Omissis).

03A03270

COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di S. Felice del Benaco (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno di imposta 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote già in vigore nell'anno 2002, *(omissis)*.

2. di confermare la detrazione da utilizzare ai sensi di legge, per l'abitazione principale, in € 103,29 annui.

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 7 per mille.

Aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille.

Pertinenze dell'abitazione principale: 4 per mille ed utilizzo residuo detrazione parte abitativa.

Immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed utlizzo della detrazione intera.

Abitazioni non locate, di anziani ricoverati permanentemente in istituti di ricovero: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera.

(Omissis).

03A03271

COMUNE DI SALI VERCELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sali Vercellese (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5 per mille con detrazione ordinaria di € 103,29.

(Omissis).

03A03272

COMUNE DI SAMPEYRE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sampeyre (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di confermare, inoltre, per l'anno 2003, la detrazione di € 200,00, ai sensi del punto n. 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A03273

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (provincia di Verona) ha adottato, l'11 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A03274

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza far uso delle facoltà concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662/1996;

3. di confermare altresì in € 103,29 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03275

COMUNE DI SINIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sinio (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. è riconfermata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente;

2. per il 2003 è riconfermata in € 103,30 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03276

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501069/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238